



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO  
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001  
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259  
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Circolare Interna n. 16

Erba, 07 settembre 2019

**(Circolare Perenne)**

► **Al Gestore d'Istituto**

➤ **Sito d'Istituto** [www.istitutomanzoni.org](http://www.istitutomanzoni.org)

**(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)**

**OGGETTO:** Decreto Legge 9/9/2013 sulla Scuola e **divieto di fumo anche negli spazi aperti delle scuole**, incluso l'utilizzo delle cosiddette **sigarette elettroniche**.

*Si informa che nel Decreto Legge sulla Scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2013, è stato inserito il Disegno di legge proposto dal Ministro della Salute, nel testo già varato dal medesimo C d M nel 26 luglio 2013.*

*Tale DDL, nei suoi 28 articoli, aveva rivisto, integrato e innovato molte proposte normative, riguardanti la salute e rimaste ferme in Parlamento, al fine della promozione della prevenzione e di corretti stili di vita.*

*Per quanto riguarda lo specifico in oggetto, il nuovo Decreto Legge contiene alcuni passaggi molto importanti sulla **conferma e l'inasprimento del divieto di fumo esteso ora, in particolare ed esplicitamente, anche ai cortili e alle altre aree aperte di pertinenza degli edifici scolastici**, luoghi ove tale divieto viene, purtroppo, assai spesso aggirato.*

***Il divieto riguarda altresì l'uso delle sigarette elettroniche**, la cui possibile pericolosità verrà costantemente ed approfonditamente monitorata. Allo stato è infatti confermato il divieto assoluto di utilizzo di tali sigarette da parte dei minorenni, con sanzioni che vanno da € 1.500 a € 9.000 per chi le vende agli under 18.*

*E' appena il caso di evidenziare come le disposizioni sopra richiamate, aventi forza di legge, debbano essere **immediatamente ottemperate**. Non si mancherà comunque di informare tempestivamente le SS. LL. anche sugli eventuali ulteriori, significativi aspetti del richiamato Decreto Legge che tanta importanza riveste per il mondo della Scuola.*

*Si confida, come sempre, nel fattivo spirito di collaborazione di ciascuno.*

*Distintamente,*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*prof. Tommaso Scognamiglio*

**Di seguito:**

- 1. Sanzioni penali e amministrative**
- 2. Divieto di fumo a scuola: a quanto ammontano le sanzioni? Come avviene il pagamento? Modelli verbali. I riferimenti normativi, a partire dalla Costituzione**
- 3. Excursus della normativa nella tutela della salute dei non fumatori.**

### **1.**

#### **Sanzioni penali e amministrative**

*Le sanzioni previste per questo illecito*

#### **TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI**

*Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico (tutti i luoghi di lavoro, bar, ristoranti, esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, palestre, metropolitane, treni, taxi, sale gioco, cinema, teatri, scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, studi professionali ed uffici aperti unicamente ad utenza interna). L'ambito di applicazione del divieto è stato esteso con l'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3/2003 (10 gennaio 2005), a tutti i luoghi di lavoro privati e agli esercizi commerciali.*

*Sono esclusi dal divieto solo le residenze private ed i locali riservati espressamente ai fumatori e contrassegnati come tali.*

**La sanzione amministrativa pecuniaria** ( con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 - legge finanziaria 2005 - le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto

di fumare sono aumentate del 10% ) **stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede**, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00.

Nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dai soggetti appositamente individuati dai dirigenti, con atto formale e incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto o da personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, e naturalmente da Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei limiti delle priorità delineate dalla Circolare 5 gennaio 2005.

Nei locali privati l'infrazione è comunque accertata dai soggetti pubblici ai quali viene segnalata (vigili urbani, guardie giurate, personale del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

Le modalità di pagamento della sanzione variano a secondo dell'organo accertatore: se questo è statale, si utilizza il modello F23 e i proventi affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ad appositi capitoli di spesa inerenti la lotta al tabagismo; se la violazione è stata contestata da organi non statali le modalità di pagamento sono stabilite dalla regione, che dispone dei relativi proventi in piena autonomia. La determinazione delle sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo è di competenza statale: così la Sentenza della Corte Costituzionale 10-19 dicembre 2003 n. 361 nella quale è stato affermato che dal principio del " parallelismo" tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze del divieto di fumo. Così pure le recenti sentenze 24 gennaio - 16 febbraio 2006 n. 59 in cui si ribadiscono la collocazione operata dalla Corte delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali di cui all'art. 117, 3° comma della Costituzione ed il principio che il bene della salute della persona è ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica, e per sua natura non si presta ad essere protetto diversamente alla

*stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. Il contravventore può provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81 entro il termine dei sessanta giorni dalla contestazione immediata, se questa è avvenuta, o dalla notifica della violazione.*

*Trascorso inutilmente tale termine, l'organo accertatore presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni al Prefetto, nel caso in cui l'infrazione sia stata accertata nell'ambito di **amministrazioni statali o enti di rilevanza nazionale** ; negli altri casi il rapporto con le relative prove è inviato al Presidente della Regione o ad altra autorità individuata dalle disposizioni regionali (accordo Stato - Regioni 16 dicembre 2004, n. 14). In mancanza di disposizioni regionali specifiche, si applicano quelle previste per le amministrazioni statali. Legge Regionale 4 febbraio 2005 n. 25 (art. 10)*

*Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.*

*Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.*

*L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto.*

## **2.**

- **Divieto di fumo a scuola**
- **A quanto ammontano le sanzioni?**
- **Come avviene il pagamento?**
  - **Modelli verbali**
- **I riferimenti normativi, a partire dalla Costituzione**

*E' tempo di ricordare ai docenti e agli alunni quali sono le regole della corretta convivenza. Tra esse c'è sicuramente quella del divieto di fumo.*

*La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".*

*L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Gli "enti non statali", come le scuole che dipendono dalle regioni, richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.*

### **Cosa succede se si trasgredisce al divieto di fumo**

*In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:*

- *provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;*
- *individuano l'ammenda da comminare;*
- *consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;*
- *consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.*

*L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto*

### **Cosa fanno gli incaricati?**

*In ordine di tempo, gli incaricati:*

- *Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.*
- *Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.*
- *In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".*
- *Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.*
- *Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".*

### **Dichiarazione dell'eventuale contravventore**

*Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.*

*Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue*

dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale). Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

**Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo**

Processo verbale n. .... del.....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... circa nei locali del ..... sede di Via.....

Comune di ....., il sottoscritto ....., in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:

il sig. /la sig.ra ..... nat.... a ..... (.....) il..... e residente a ..... (.....), via..... n. ...., documento d'identità ..... ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto .....

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

.....  
Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ..... che potrà essere pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:  
.....  
.....

Il trasgressore ..... Il verbalizzante .....

## **AVVERTENZA:**

*A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.*

*Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.*

*Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.*

### **FAC - SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE**

*Al Sig. Prefetto della Provincia di ..... sua sede .....*

**Oggetto:** *Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.*

*Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.*

*Distinti saluti.*

*Il Dirigente Scolastico*

### **A quanto ammonta la sanzione**

*Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.*

*Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"*

- *La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.*
- *La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).*
- *È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).*

*Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).*

*L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.*

### **Come si effettua il pagamento delle sanzioni**

*Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:*

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio;*
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;*
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".*

*L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.*

*Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.*

*Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.*

### **FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE**

*Al Sig. Prefetto .....della provincia di.....*

**Oggetto:** *Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)*

*Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. .... del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.*

*Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.*

*Distinti saluti*

*Il Dirigente Scolastico*



### 3.

#### *Appare utile farne un excursus relativo ad alcune norme di riferimento nella tutela della salute dei non fumatori*

- Art. 32 della Costituzione: tutela della salute come diritto fondamentale della persona
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013